



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

Prot. n. 826/A3

Torre Annunziata, li 15/02/2016

AL PERSONALE DOCENTE
AGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

AGLI ATTI DELL' ISTITUTO

SEDI
SITO WEB

OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI in materia di SICUREZZA - INCIDENTI E INFORTUNI - SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI E RESPONSABILITA' DEI DOCENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i reiterati recenti episodi in materia di infortuni, dei continui episodi di comportamenti poco corretti da parte degli allievi, dell'omissione di informazione di alcuni dei precedenti fatti presso la Presidenza di questa Istituzione scolastica e della comunicazione ritardata degli accadimenti

PRESO ATTO del mancato rispetto delle PROCEDURE da adottare in caso di infortuni

Considerato che questa Presidenza ritiene inconferente ogni considerazione relativa alla presenza o meno di genitori o all'orario dell'evento a motivazione dell'omissione della chiamata del 118 o dell'opportuna richiesta di intervento di personale medico qualificato per accertare l'entità dell'eventuale danno

VISTE le comunicazioni relative alle materie in oggetto già fatte circolare e pubblicate nelle apposite sezioni del sito web dell'Istituto

RICHIAMA ANCORA UNA VOLTA

Il Personale docente e non docente ad OSSERVARE LE NORME E LE PROCEDURE DI SEGUITO ELENATE

INCIDENTI E INFORTUNI

Nella malaugurata ipotesi di incidenti ed infortuni agli alunni, il personale docente – coadiuvato dal personale ausiliario – oltre a prestare le prime indispensabili idonee cure (ADDETTI SQUADRE PER IL PRIMO SOCCORSO) devono adottare le seguenti procedure in ordine di successione:

- Avvisare immediatamente, per telefono, i genitori dell'alunno per permettere agli stessi o ad altri familiari autorizzati di raggiungere nel minor tempo possibile il plesso scolastico e prendere in carico personalmente il figlio
- Richiedere sempre, nei casi più gravi ed urgenti, l'intervento di un'autoambulanza attrezzata con medico a bordo attivando il Servizio di Pronto Soccorso – 118
- Richiedere comunque – nei casi di indubbia gravità – l'intervento del Servizio 118, spiegando dettagliatamente il fatto accaduto al personale sanitario che risponde al centralino telefonico e precisando lo stato di salute e i sintomi dell'alunno infortunato. Sarà lo stesso personale sanitario a decidere quale intervento effettuare
- E' da escludere, di norma, il trasporto di un alunno infortunato presso la sua residenza, presso lo studio di un medico, presso un Pronto Soccorso o presso un Ospedale da parte del personale docente, amministrativo o ausiliario con mezzi propri. Tuttavia, al fine di evitare l'eventuale reato di "omissione di soccorso nei confronti di minori" una soluzione del genere si potrebbe adottare nel caso-limite in cui i genitori o altri parenti dell'alunno non si presentano a scuola, nessuna ambulanza è disponibile al momento per il trasporto, l'alunno si trova in condizioni gravissime. Anche la presenza di un docente sull'autoambulanza è, di norma, da escludere. Solo nel caso in cui si tratti di accompagnare un bambino piccolo e preferibilmente in presenza della contitolarità di due insegnanti, si può decidere di accompagnare l'infortunato, senza il rischio di abbandonare contemporaneamente il gruppo-classe
- Compilare, successivamente, l'apposito REGISTRO DEGLI INFORTUNI I.N.A.I.L. (sempre depositato nel plesso scolastico a cura del docente fiduciario)
- Informare, congiuntamente, l'Ufficio di Segreteria in merito all'accaduto per l'attivazione delle procedure amministrative e assicurative

PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

- Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro e responsabile di Istituto, si avvale della collaborazione e del contributo indispensabile di:
- Docente R.S.P.P. di Istituto (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- Docenti Componenti la COMMISSIONE DI ISTITUTO PER LA SICUREZZA
- Squadre Addetti Interventi di Primo Soccorso
- Squadre Addetti Prevenzione Incendi
- Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (R.S.L.)
- E' appena il caso di sottolineare che tutti i docenti – lavoratori hanno l'obbligo di conoscere, rispettare, eseguire le disposizioni relative alla prevenzione, protezione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (nella fattispecie Comparto Scuola), contenute nel D.Lgs. 81/08 e successive rettifiche ed integrazioni. In particolare, per le docenti in servizio, non appena accertato il loro eventuale stato di gravidanza, esiste l'obbligo di tempestiva comunicazione scritta, ovviamente in forma riservata, al Dirigente Scolastico. L'informativa sulla sicurezza pubblicata all'albo della scuola deve essere assolutamente rispettata da tutto il personale, dagli alunni e dalle persone che entrano negli edifici scolastici. Raccomando di attenersi altresì a tutte le disposizioni contenute nelle comunicazioni specifiche disposte in ogni momento dal DS, dalla RSPP. I referenti di plesso informeranno il personale e tutti gli alunni di tutte le azioni messe in atto per la prevenzione dei rischi e la tutela degli individui. Saranno disposte prove d'evacuazione ritenute necessarie, anche d'intesa con gli enti locali, per la maggiore prevenzione possibile.

OBBLIGHI DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI E RESPONSABILITA' DEI DOCENTI

- Si rammenta che i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili - secondo le leggi penali, civili ed amministrative - degli atti compiuti in violazione di diritti (art. 28 della Costituzione)

- Di conseguenza, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 del Codice Civile)
- **In particolare, in caso di danno cagionato a persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 del Codice Civile)**
- **Nello specifico, i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili di un fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 84 del Codice Civile). La violazione di suddetto articolo configura la cosiddetta "CULPA IN VIGILANDO", ossia la mancata attivazione dell'adulto in modo diligente, con attenzione e perizia, anche in via preventiva, in relazione all'ambiente, all'indole, all'età dei sottoposti**
- Infine, chiunque abbandona una persona minore di 14 anni è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 591 del Codice Penale)

In generale, è utile osservare che gli obblighi dell'Amministrazione Scolastica per i pericoli incombenti sugli alunni sono obbligazioni di carattere contrattuale, propri del fornitore di un servizio. Con l'iscrizione e l'ammissione a scuola di un alunno si realizza "l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale – nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto – deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso". La vigilanza non ha soluzioni di continuità, dovendo iniziare dal momento in cui il minore entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e proseguire fino al momento in cui rientra nella "sfera" di esercizio delle potestà genitoriali o familiari."

La Giurisdizione della Corte dei Conti ha inoltre spesso ravvisato la responsabilità diretta dei docenti quando, in caso di incidenti e infortuni gravi agli alunni

- *L'insegnante si sia assentato arbitrariamente dal proprio posto di lavoro, lasciando incustodita la scolaresca*
- *L'insegnante si sia allontanato dal corridoio, dal cortile, dall'atrio dove si stia svolgendo la ricreazione, lasciando i propri alunni senza sorveglianza*
- *L'insegnante abbia ommesso di esercitare la prescritta vigilanza sui propri alunni lungo il tragitto dall'aula fino all'uscita dall'edificio scolastico*
- **L'insegnante abbia esercitato, nei confronti degli alunni, forme di punizione non previste e non contemplate dal Regolamento di Istituto (es. espellere un alunno dall'aula durante una lezione scolastica, lasciandolo incustodito)**

PATTO EDUCATIVO E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

E' importante tenere vivo un dialogo aperto sui comportamenti e gli atteggiamenti che i soggetti coinvolti devono sempre mantenere per riuscire a lavorare positivamente e a rispettarci reciprocamente, e inoltre ricordare che le figure adulte devono agire da modello e da esempio, per conquistarsi credibilità e autorevolezza nei confronti degli alunni.

Ricordo inoltre ai docenti della scuola primaria e secondaria di prendere attenta visione del Regolamento sui provvedimenti disciplinari per gli alunni, da seguire in caso di necessità.

Gli alunni che manifestano comportamenti gravemente scorretti non possono comunque essere allontanati dall'aula senza sorveglianza: in alcuni casi eccezionali, semmai, può essere opportuno chiamare il genitore, soprattutto laddove il comportamento dell'alunno potesse essere pericoloso per lui e per i compagni.

Per i colloqui individuali, i docenti notificheranno ai genitori tramite il diario degli alunni gli orari di disponibilità per i rapporti scuola-famiglia, oltre le ordinarie assemblee.

Si raccomanda di evitare i colloqui (se non per comunicazioni davvero urgenti) con i genitori al momento dell'ingresso a scuola e durante le ore settimanali di programmazione o di riunione.

In caso di situazioni delicate, di scarso profitto o di assenteismo, il Consiglio di classe è pregato di informare tempestivamente la dirigente, per concordare gli interventi necessari.



**Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Concetta CIMMINO**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)